



**UNIONE DEI COMUNI
DEL GOLFO PARADISO**

Regione Liguria

Città Metropolitana di Genova

**CORPO POLIZIA LOCALE
BOGLIASCO - PIEVE LIGURE**

ORDINANZA N. 100 del 30 NOVEMBRE 2022

OGGETTO: Comune di Pieve Ligure. Lavori di asfaltatura strade comunali. Modifiche temporanee alla viabilità.-

IL COMANDANTE

VISTA la nota del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale con la quale ha comunicato che il giorno 5 dicembre 2022 avranno inizio i lavori di rifacimento del manto stradale di diverse strade comunali secondo il seguente cronoprogramma:

1. Via Alla Chiesa/Via Consiglieri: dal 5/12/2022 al 9/12/2022;
2. Via S. Bernardo: 9/12/2022;
3. Largo Rollino: dal 12/12/2022 al 16/12/2022;
4. Via Massone: dal 12/12/2022 al 16/12/2022;
5. Parcheggio Campi La Castella: dal 19/12/2022 al 23/12/2022
6. Via San Gaetano (tratto carrabile al confine con Comune Sori): dal 09/01/2023 al 13/01/2023
7. Via C. Bozzo: dal 16/01/2023 al 20/01/2023;
8. Via Demola/Piazza Libertà: dal 23/01/2023 al 27/01/2023;
9. Parcheggio Scalo Piccola: dal 30/01/2023 al 03/02/2023;

DATO ATTO che lungo la S.P. 29 vige il divieto di transito ai veicoli aventi massa a pieno carico superiore alle 14 tonnellate;

DATO ATTO che, per esigenze tecniche dovute alla natura stessa dei lavori, si rende necessario utilizzare mezzi d'opera superiori a tale massa e che, pertanto, occorre prevedere la deroga al transito per i mezzi in questione;

SENTITI a tal fine gli uffici preposti della Città Metropolitana che provvederà ad emettere apposita autorizzazione al transito in deroga;

RITENUTO, che in relazione alle circostanze rappresentate, si renda necessario adottare alcuni provvedimenti al fine di assicurare lo svolgimento delle attività in piena sicurezza per gli operatori e per gli utenti della strada;

CONSIDERATO che la strada oggetto della presente ordinanza si trova all'interno del centro abitato;

VISTO l'art. 7 comma 3 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

CONSIDERATO che con atto n. 7 del 4 novembre 2015 la Giunta dell'Unione dei Comuni del Golfo Paradiso istituiva il Corpo di Polizia Locale del Golfo Paradiso;

VISTA la competenza del Corpo di Polizia Locale del Golfo Paradiso, all'emissione delle ordinanze ai sensi del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Golfo Paradiso n. 3 del 1° marzo 2022 con il quale è stato nominato il Comandante del Corpo Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Golfo Paradiso;

ORDINA

- L'istituzione di un divieto di sosta a tutti i veicoli, con applicazione della sanzione accessoria della rimozione forzata dalle ore 9,00 di lunedì 5 dicembre 2022 e fino al completamento dei lavori, nei tratti di volta in volta adeguatamente evidenziati con apposita segnaletica provvisoria, dal lunedì al venerdì con orario 9,00-10,30 / 10,45-11,30 / 13,00-14,45 / 15-17,00.
- L'istituzione di un divieto di sosta a tutti i veicoli, con applicazione della sanzione accessoria della rimozione forzata dalle ore 8,00 di lunedì 5 dicembre 2022 e fino a cessate esigenze nel parcheggio adiacente al complesso sportivo La Castella, nei tratti adeguatamente evidenziati con apposita segnaletica al fine di adibirlo ad area di cantiere e deposito dei mezzi d'opera;
- L'istituzione di un divieto di transito a tutti i veicoli, nelle strade di volta in volta interessate dai lavori, nelle seguenti fasce orarie: 9,00-10,30 / 10,45-11,30 / 13,00-14,45 / 15-17,00, ad eccezione di L.go Rollino, Parcheggio Campi La Castella, via San Gaetano, via Demola e Piazza Libertà dove il transito si svolgerà a senso unico alternato regolato da movieri, compatibilmente con le lavorazioni in corso;
- Di autorizzare il transito in deroga al limite di massa ivi presente per i veicoli diretti al cantiere;

La ditta esecutrice del lavoro, dovrà provvedere alla posa ed al mantenimento in efficienza della necessaria segnaletica stradale posizionata nel rispetto del "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" di cui al D.M. 10 luglio 2002.

In caso di condizioni meteo sfavorevoli o di problemi tecnici, la presente ordinanza si intende tacitamente prorogata alle giornate successive tramite la sola modifica della segnaletica temporanea.

La ditta incaricata dei lavori provvederà ad osservare di tutte le leggi e norme in materia oltre alle seguenti prescrizioni:

- garantire il transito pedonale in condizione di sicurezza, secondo le modalità sopraindicate;
- garantire in ogni momento il transito dei veicoli di soccorso e di emergenza;
- delimitare opportunamente il cantiere;
- evitare gli spargimenti, le cadute di materiale e le emissioni di polveri lungo le strade di accesso all'area di cantiere;
- al di fuori dell'orario di svolgimento delle lavorazioni le aree dovranno risultare sgombre da qualsiasi materiale di cantiere e dovrà essere ripristinato il normale traffico veicolare.

La Polizia Locale e coloro i quali sono preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati del controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni connesse al divieto imposto dalla presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni pecuniarie previste dal D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni del Golfo Paradiso, tramite avvisi sui social e mediante l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni dalla data di apposizione della segnaletica, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285 e con la procedura prevista dall'articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Il Comandante del
CORPO POLIZIA LOCALE
(Comm.rio Sup. Carlo BURLANDO)